

POLIZZA ALL RISKS PER L'INSTALLAZIONE ED IL MONTAGGIO DI IMPIANTI

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Erection's All Risks – E.A.R.**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Helvetia Erection's All Risks (E.A.R)" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a tutela dell'impresa industriale, a copertura dei rischi che potrebbero insorgere nel corso della realizzazione dell'impianto e dell'installazione dei macchinari assicurati e che potrebbero causare danni all'opera stessa o a terzi.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura i rischi del montaggio di opere di tipo impiantistico, come ad esempio montaggio ed installazione di impianti elettrici e meccanici, impianti di generazione di energia, macchinari ed impianti per l'industria manifatturiera, oppure montaggio di arredi ed impianti per uffici.

La garanzia vale per tutto il periodo di costruzione delle opere, di installazione dei macchinari, di collaudo dell'impianto e di manutenzione, per le durate da te indicate e riportate sulla scheda di polizza.

Puoi assicurare le seguenti garanzie:

- ✓ **Danni alle cose:** la copertura ti assicura contro i danni materiali e diretti che un impianto può subire durante la fase di realizzazione. La garanzia è prestata nella formula "All Risks", cioè sono assicurate le opere contro tutti gli eventi al netto di alcune esclusioni;
- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):** puoi tutelare l'attività d'impresa dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori assicurati.

Personalizzazioni del rischio

- **Estensioni di garanzia:** per ogni sezione possono essere scelte anche una o più condizioni particolari che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi ad esempio assicurare:
 - per i Danni alle cose, le opere e gli impianti preesistenti e di danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
 - per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), i danni a cose dovuti a rimozione, franamento del terreno o di sostegni in genere ed i danni a cavi o condutture sotterranee.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati i danni che si verificano in periodi diversi rispetto a quelli di costruzione e manutenzione riportati in polizza, nonché i danni derivanti da eventi risalenti a tali periodi.
- ✗ Relativamente alla **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.):** non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:
 - il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine all'Assicurato anche se con esso conviventi;
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e relativi familiari conviventi e non;
 - i dipendenti e i subappaltatori dell'Assicurato che subiscono un danno durante lo svolgimento dell'attività assicurata.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Danni alle cose:** sono esclusi i costi di modifica o rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite nei contratti o in contrasto con norme di legge, e comunque per lavori eseguiti non a regola d'arte. Sono esclusi i difetti di rendimento, i costi di sostituzione di materiale difettoso e gli ammanchi di materiale non giustificati, i danni di corrosione, usura, ossidazione e inquinamento, nonché i danni causati da dolo dell'Assicurato.
- ! **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):** sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende i danni da furto, nonché le responsabilità dedotte da contratti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio;
- comunicare immediatamente alla Compagnia la cessazione, l'interruzione o la sospensione delle operazioni di montaggio.

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.

In caso di sinistro, devi:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- dare al più presto avviso scritto alla Compagnia;
- presentare denuncia scritta all'Autorità di Polizia per i danni di furto, rapina e per gli atti dolosi in genere.

Sei tenuto, ove possibile, a conservare le tracce del sinistro fino al momento della liquidazione e a fornire la dimostrazione del valore effettivo delle cose danneggiate.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente e le provvigioni corrisposte all'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo di montaggio.

L'assicurazione termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza; in caso di esistenza di contratto di appalto, l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito dal contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso, l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi una delle seguenti circostanze:

- Rilascio del certificato provvisorio di collaudo
- Consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori
- Presa in consegna o uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico (collaudo).



Come posso disdire la polizza?

Se rientri nella categoria dei 'consumatori' ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 6/9/2005, n.206, puoi recedere dalla polizza a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In tal caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.